

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3434

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore GUBERT

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 2005

—————

Norme in materia di termini e certificazioni
per il riconoscimento della cittadinanza italiana

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 14 dicembre 2000, n. 379, consentiva alle persone emigrate prima del 16 luglio 1920 da territori appartenuti all'impero austro-ungarico e ai loro discendenti, siano tali territori attualmente italiani o ceduti alla Jugoslavia in virtù del Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947 e del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, di aver riconosciuta la cittadinanza italiana, previa una dichiarazione da rendere entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge.

Tale dichiarazione doveva avvenire secondo le modalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

In realtà il termine di cinque anni si è rivelato insufficiente, tenuto conto della vastità dei territori nei quali gli emigrati e loro discendenti sono dispersi (per lo più in America Latina), delle difficoltà procedurali per produrre la documentazione (talora gli archivi sono andati distrutti da vicende belliche, incendi, alluvioni, e così via) e in particolare l'attestazione dell'origine nazionale italiana, nonché delle difficoltà organizzative dei Consolati a garantire adeguata assistenza ai richiedenti, per lo più dovute a carenza di

personale, tenuto conto anche della necessità urgente di aggiornare e controllare le liste elettorali dei residenti all'estero ai fini del corretto esercizio delle nuove opportunità di voto e di rappresentanza politica degli italiani all'estero. Vi sono Consolati che, allo scopo, hanno chiuso i loro Uffici cittadinanza per tutto il 2005 per adempiere agli obblighi di controllo delle liste elettorali.

Il presente disegno di legge intende, quindi, ovviare alle difficoltà, verificatesi soprattutto per gli emigrati e discendenti di territori ora italiani, eliminando i termini per il riconoscimento e semplificando le procedure. L'eliminazione dei termini deriva da una presa d'atto delle enormi difficoltà organizzative della struttura consolare a garantire un'adeguata risposta ai bisogni ma soprattutto dal fatto che sembra razionale non legare il riconoscimento di essere cittadino italiano a chi è nelle condizioni di esserlo al periodo nel quale egli ha reso la necessaria dichiarazione. La semplificazione delle procedure deriva dalla constatazione delle difficoltà pratiche nell'adempire a quanto previsto nella richiamata legge n. 91 del 1992.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per le persone di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della legge 14 dicembre 2000, n. 379, il termine di cinque anni di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 è soppresso.

2. Per le medesime persone di cui al comma 1, le certificazioni attinenti l'epoca dell'emigrazione e la discendenza sono sostituite da autocertificazioni nel caso nel quale vi sia la dichiarazione del comune, della parrocchia, o di altro ente competente alla tenuta dei registri di stato civile che i registri relativi al periodo interessato sono andati distrutti, smarriti o resi inutilizzabili. L'accertamento della nazionalità italiana dell'emigrato, ove dovuto, avviene per presunzione qualora la persona sia emigrata da comune nel quale non vige l'obbligo di bilinguismo italiano-tedesco ovvero qualora essa o i suoi discendenti non abbiano avuto il riconoscimento della cittadinanza austriaca.

